

Sent. n. 12/2025 pubbl. il 13/05/2025

Rep. n. 12/2025 del 15/05/2025

Nr. 03 e 04 R.G. Ristr. Deb. Con.

Nr. 169/2025 CRON.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAGONEGRO

SEZIONE LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

RG 2 /2025

Il giudice Dott.ssa Giuliana Santa Trotta,

nel procedimento di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore promosso da
MARTINA SPV S.r.l. nata a [redacted] il [redacted] C.F. [redacted]
[redacted] [redacted], nat. [redacted] 05.1986, C.F. [redacted]
[redacted], entrambi residenti in Sala Consilina (SA) alla Via [redacted]
quali unici percettori di reddito, rappresentati e difesi, come da procura in calce al presente
atto, dall'Avv. Alessandro Carrazza, assistito da avv. Lucia Mosca in veste di gestore della
crisi designato dall'OCC;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Con ricorso depositato in data 23/01/2025 i ricorrenti con l'ausilio del procuratore legale e del gestore della crisi hanno chiesto l'omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore.

La proposta ed il piano sono risultati ammissibili essendosi rilevato, che: -sussiste la competenza territoriale di questo Tribunale, atteso che i ricorrenti risiedono a Sala Consilina Comune compreso nel circondario di questo Tribunale; -sussiste la situazione di sovraindebitamento dei ricorrenti; -sussiste la qualifica di consumatore, nella accezione di cui all'art. 2, c. 1, lett. e), CCII, dal momento che gli istanti hanno assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei alla propria attività lavorativa; - che i ricorrenti non sono stati esdebitati nei cinque anni precedenti la domanda, né hanno già beneficiato dell'esdebitazione per due volte; - che non constano le condizioni ostative di cui all'art. 69 CCII, dovendosi ritenere, alla stregua degli elementi offerti e di quanto riferito dall'OCC, che al momento di assunzione delle obbligazioni inadempite i ricorrenti potessero non avvedersi dell'inadeguatezza delle proprie capacità restitutorie, avuto riguardo all'ordinaria diligenza richiesta al consumatore.

Conseguentemente, è stata disposta la comunicazione a tutti i creditori a cura dell'OCC che ha tempestivamente provveduto all'invio delle predette comunicazioni e taluni creditori hanno presentato osservazioni.

In particolare, la creditrice Marte SPV S.r.l. ha contestato la convenienza del piano, rilevando che esso non prevede un soddisfacimento maggiore, rispetto a quello che è ragionevole attendersi dalla procedura esecutiva ancora in corso posto che: le tempistiche di rimborso prospettate appaiono ancora eccessivamente lunghe, in pregiudizio del diritto di credito vantato, specialmente se raffrontate con l'elevata falcidia applicata pari al 66,7%; nell'ambito dell'esecuzione immobiliare già pendente, R.G. [redacted] l'immobile pignorato è stato valutato dal CTU incaricato per Euro [redacted] la data del 12 maggio 2022, ad



oggi, è stato svolto un solo esperimento di vendita (con offerta minima a partire da Euro 141.045,97) e, pertanto, risulta ancora vendibile a un prezzo soddisfacente per il creditore precedente.

La creditrice ha conseguentemente chiesto il diniego dell'omologazione del piano e l'apertura della procedura di liquidazione controllata a carico del debitore.

Invitato a prendere posizione sul punto, l'OCC ha riferito che anche tenuto conto delle osservazioni depositate il piano risulta più conveniente dell'alternativa liquidatoria.

Ad avviso del Tribunale, le osservazioni di MARTE SPV SRL non colgono nel segno, e comunque non precludono l'omologazione del piano.

Nella propria relazione, infatti, il gestore della crisi ha preso in considerazione le osservazioni formulate dal creditore ipotecario ed ha evidenziato che, contrariamente a quanto ivi sostenuto, nell'ambito dell'esecuzione forzata i creditori non riceverebbero un trattamento migliore rispetto a quello conseguibile attraverso il piano di ristrutturazione dei debiti. Tale conclusione risulta sorretta da un ragionamento diffuso, chiaro, logico ed esaustivo, come tale integralmente richiamato in questa sede.

Va opportunamente premesso che l'assenza, nella procedura quale quella di specie di ristrutturazione dei debiti del consumatore, di un meccanismo di voto dei creditori impone una particolare cautela nella valutazione del piano e della proposta, al fine di garantire un equilibrio tra tutela del creditore e del sistema creditizio e tutela del debitore.

Nel caso di specie tale vaglio deve essere ancora più rigoroso attese le contestazioni all'omologazione del piano presentate dal creditore Marte SPV S.r.l., ove questi contesta, tra l'altro, la mancata convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria.

Ai sensi degli artt. 67, 70, comma 1 e comma 7, CCI il giudicante è tenuto a compiere una valutazione di ammissibilità sia nella fase di apertura (art. 70, comma 1) che nella fase di omologa, ove è chiamato anche a verificare l'ammissibilità giuridica e la fattibilità del piano (art. 70 comma 7 CCI).

Le valutazioni compiute dal Giudice al momento della fissazione dell'udienza non sono definitive, né suscettibili di autonoma impugnazione, essendo in ogni caso riesaminabili, all'esito dell'instaurato contraddittorio, in sede di omologa (Cass. 30 gennaio 2017, n. 2234; Cass. 5 dicembre 2018, n. 31477).

Al momento dell'apertura del piano, il giudice effettua un sindacato sulla ritualità del procedimento, limitato alla verifica dei requisiti di accesso alla procedura, della completezza della documentazione depositata, della corretta formazione delle classi e della falcidiabilità dei crediti (anche ex art. 67, comma 4, CCI), nonché della legittimità della proposta (ad es. in ordine al rispetto dell'art. 6 CCI sui costi prededucibili).

Il sindacato sulla ammissibilità giuridica e sulla fattibilità in fase di omologa è poi destinato a investire aspetti anche di merito quali, tra gli altri, la qualifica del soggetto come "consumatore", la colpa grave ex art. 69 CCI, la completezza dell'attestazione sull'alternativa liquidatoria ed il giudizio di convenienza della proposta rispetto a quest'ultima.

Ebbene, nel caso di specie, il credito ipotecario comprensivo di interessi e spese è stato precisato in euro [redacted] fronte di un importo precettato di euro [redacted] ricorrenti propongono una falcidia del 66,7% proponendosi di pagare euro [redacted] in 6 anni e 3 mesi.

È evidente come, l'importo offerto al creditore ipotecario con il piano non soddisfi integralmente il credito della MARTE SPV SRL e ciò comporta, anche in ragione delle



osservazioni presentate dal creditore, che debba essere valutato il rispetto dell'art. 67, comma 4, CCII a mente del quale *"È possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possono non essere soddisfatti integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dall'OCC"*.

Nel caso di specie il bene su cui insiste la causa di prelazione, unico cespite di proprietà dei ricorrenti nonché abitazione principale, è oggetto di una procedura di esecuzione coattiva individuale, onde può tenersi conto della stima del bene effettuata dall'esperto stimatore giudizialmente nominato in quella sede, ed il "valore di mercato" va opportunamente individuato nel valore posto (o che sarà posto) a base d'asta del primo tentativo di vendita, con una possibile ulteriore decurtazione del 25%, così come previsto dall'art. 571, comma 2, c.p.c.

Con riguardo al "valore di mercato" da attribuire all'immobile gravato da ipoteca già oggetto di procedura esecutiva, condivisibile giurisprudenza di merito (formatasi già in seno alla L. 3/2012) ha, infatti, ammesso la possibilità di omologare *"il piano del consumatore che preveda il pagamento del creditore ipotecario in misura pari al valore attuale di mercato dell'immobile su cui grava la garanzia ipotecaria, tenuto conto che il mercato di riferimento andrebbe individuato in quello degli immobili all'asta e che la vendita del bene all'interno della procedura esecutiva potrebbe consentire di incassare un importo inferiore rispetto a quello oggetto del piano, essendo ammissibili offerte inferiori di un quarto rispetto al prezzo posto a base d'asta"* (Tribunale Napoli, 03 Marzo 2019; cfr. negli stessi termini, ex multis, Tribunale Bergamo, 13 novembre 2017, Tribunale di Campobasso 2/1/2020, Trib. Foggia ord. Del 16/09/2024).

D'altra parte, la stessa Corte di Cassazione ha sottolineato l'opportunità di tener conto delle peculiarità delle vendite forzate degli immobili affermando che: *"con la vendita all'incanto, ed in particolare quella di beni immobili, è difficile ricavare una somma maggiore o pari al valore di stima degli stessi, ma anzi, generalmente, il creditore ottiene una somma anche inferiore (spesso di molto) rispetto a tale valore, sia perché gli offerenti alle aste si avvalgono sovente della facoltà, prevista dall'art. 571, comma 2 cod. proc. civ., di offrire un corrispettivo ridotto fino ad un quarto rispetto al prezzo base, sia a causa della decurtazione dei costi della procedura dal ricavato"* (Cassazione civile, sez. I, 28 Ottobre 2019, n. 27544).

Nel caso in esame i beni immobili su cui insiste il diritto di prelazione del creditore ipotecario sono oggetto della procedura esecutiva R.G. 1/2021 pendente innanzi a questo Tribunale, ove il fabbricato è stato stimato in euro [REDACTED] del [REDACTED]. Nel prosieguo della procedura è stata disposta la rinnovazione delle attività di stima con ordinanza del 25/08/2021. L'immobile è stato così valutato in euro [REDACTED].

Ciò nondimeno va dato atto del fatto che in seguito alla prima perizia del 2011 venivano esperiti 5 tentativi di alienazione, con riduzioni di prezzo, tutti dall'esito negativo. Successivamente, il GE rinnovava le operazioni di vendita ed il professionista delegato procedeva all'esperimento di ulteriori 6 tentativi di vendita, con prezzo base ridotto ad euro [REDACTED] offerta minima euro [REDACTED] (vendita senza incanto del 03/03/2020).

In seguito al rinnovo della C.T.U., il PD ha realizzato ulteriori tentativi di vendita, tutti dall'esito negativo, precisando, come segnalato dal gestore, che l'immobile non ha mai suscitato interesse da parte di alcuno.



Allo stato, pertanto, disegnando la parabola evolutiva della procedura è chiaro come anche a fronte di una offerta minima presentabile pari ad euro [redacted] l'interesse all'acquisto è stato nullo, senza tener conto del fatto che nell'ambito della procedura esecutiva dovranno essere poi detratte dal prezzo di aggiudicazione le spese in prededuzione.

I ricorrenti col piano, di fatto, offrono al creditore l'ultimo prezzo base prima del rinnovo della CTU in un arco temporale relativamente contenuto se paragonato ai tempi di dispiegamento della procedura forzata, con un considerevole esborso mensile, anche tenuto conto delle proprie concrete possibilità.

Nulla osta, in definitiva, all'omologazione del piano proposto tenuto conto del fatto che a norma dell'art. 70, c. 9, CCII, il giudice omologa il piano se ritiene che comunque il credito dell'opponente possa essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria.

P.Q.M.

omologa il piano di ristrutturazione dei debiti presentato da M. [redacted]
[redacted] dichiara chiusa la procedura.

Lagonegro, 14/05/2025

Il giudice delegato
Dott.ssa Giuliana Santa Trotta



POSTA CERTIFICATA: Richiesta pubblicazione sentenza n. 12/2025 di omologa piano di ristrutturazione dei debiti - Ricorso n. 2/2025 R.g. Sez. Liquid. Giud. Prot. 03/06/2025.0002695.E

Da Per conto di: prot.tribunale.lagonegro@giustiziacert.it <posta-certificata@legalmail.it>

Data mar 3/6/25 09:37

A Biagio Costanzo <biagio.costanzo@giustizia.it>; Egidio Caricati <egidio.caricati@giustizia.it>

 2 allegati

postacert.eml; daticert.xml;

Messaggio di posta certificata

Il giorno 03/06/2025 alle ore 09:37:18 (+0200) il messaggio "Richiesta pubblicazione sentenza n. 12/2025 di omologa piano di ristrutturazione dei debiti - Ricorso n. 2/2025 R.g. Sez. Liquid. Giud. Prot. 03/06/2025.0002695.E" è stato inviato da "prot.tribunale.lagonegro@giustiziacert.it" indirizzato a:

biagio.costanzo@giustizia.it

egidio.caricati@giustizia.it

Il messaggio originale è incluso in allegato.

Identificativo messaggio: F86C982C.00722F24.34B92497.2FB4A02D.posta-certificata@legalmail.it

L'allegato daticert.xml contiene informazioni di servizio sulla trasmissione.

Certified email message

On 03/06/2025 at 09:37:18 (+0200) the message "Richiesta pubblicazione sentenza n. 12/2025 di omologa piano di ristrutturazione dei debiti - Ricorso n. 2/2025 R.g. Sez. Liquid. Giud. Prot. 03/06/2025.0002695.E" was sent by "prot.tribunale.lagonegro@giustiziacert.it" and addressed to:

biagio.costanzo@giustizia.it

egidio.caricati@giustizia.it

The original message is attached.

Message ID: F86C982C.00722F24.34B92497.2FB4A02D.posta-certificata@legalmail.it

The daticert.xml attachment contains service information on the transmission